



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Prima Sezione

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

07/02/2012 E-fca/506/2012



M_INF-CSLP
Consiglio Superiore LL.PP.
CSLP_S1
REG_INT_SEZ_1
Prot: 0000032-30/01/2012-USCITA

Al consiglio Nazionale degli Ingegneri
presso il Ministero della Giustizia
Via IV Novembre, 114
00187 Roma

e p.c. Alla Segreteria Generale del
Consiglio Superiore Lavori
Pubblici
SEDE

Trasmissione voto n.126/2011.

OGGETTO: Incarico di direttore tecnico-incompatibilità-possibilità di svolgere
l'incarico in due società di ingegneria – richiesta di parere – prot. CNI
n. 2756. AFFARI GENERALI

Per i successivi adempimenti di competenza, si trasmette il parere n. 126/2011
espresso sull'affare in oggetto indicato, reso nell'Adunanza di questa Sezione in data
18 ottobre 2011.

Con l'occasione si restituiscono gli atti qui pervenuti.

Il Segretario della 1^a Sezione
(Dott. Ing. Francesca Benevento)

Francesca Benevento

Date e firma pervenute:



Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Sezione Prima

Adunanza del 18 ottobre 2011

Protocollo 126/2011

OGGETTO: Incarico di direttore tecnico-incompatibilità-possibilità di svolgere l'incarico in due società di ingegneria – richiesta di parere – prot. CNI n. 2756. AFFARI GENERALI

LA SEZIONE

VISTA la nota n. U-ac/3534/2011 in data 5/8/2011 con cui il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha richiesto il parere riguardo alla questione in oggetto;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione relatrice (INZITARI, SANPAOLESI, ANGOTTI, DE FRANCISCIS, URBANO).



PREMESSO

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, su istanza di un iscritto ad esso ^{trasmessa} dall'Ordine di Ancona, ha chiesto di chiarire "se un Ingegnere possa svolgere l'incarico di direttore tecnico in due società di ingegneria diverse" con nota n. U-ac/3534/2011 in data 5/8/2011, che di seguito si riporta.

E' pervenuta a questo Consiglio Nazionale una richiesta di parere da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona, che domanda se il direttore tecnico di una società di ingegneria possa rivestire tale incarico anche in un'altra società di ingegneria (in allegato).

Al riguardo la normativa sui lavori pubblici (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e relativo Regolamento di esecuzione), nella parte dedicata alla società di ingegneria, non menziona espressamente la questione, limitandosi a stabilire che le società di ingegneria "sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia dotato di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente, laureato e abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante" (art. 254, comma 1, DPR 5/10/2010 n. 207). Prosegue affermando che le società di ingegneria sono tenute a predisporre ed inviare all'Autorità di vigilanza l'organigramma, comprensivo del o dei direttori tecnici.

Una previsione esplicita è invece contenuta nella parte della disciplina dedicata ai requisiti tecnici delle SOA, dove è scritto che il direttore tecnico – che deve essere persona assunta a tempo indeterminato e a tempo pieno – "deve dichiarare, nelle forme previste dalle

vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA" (art. 67, comma 1, periodo finale della lettera a), DPR 207/2010).



Più dettagliatamente, l'art. 87, comma 3, del Regolamento di esecuzione ("Direzione tecnica"), stabilisce che "i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato".

Ma tale previsione fa parte del Capo III (dedicato ai "Requisiti per la qualificazione") del Titolo III della II Parte del DPR 207/2010, mentre la disciplina delle società di ingegneria fa parte del Titolo I della Parte III del Regolamento.

Non appare quindi chiaro se il principio di unicità dell'incarico per il direttore tecnico debba intendersi limitato al settore delle Società Organismi di Attestazione, oppure abbia valenza generale e valga per tutti i settori.

La sussistenza di una previsione puntuale e netta soltanto con riferimento alla direzione tecnica delle SOA potrebbe, da un lato, essere intesa come segnale della volontà del Legislatore di limitare a questa ipotesi la restrizione in questione; dall'altro si potrebbe sostenere che tale incompatibilità costituisce espressamente di un principio generale, che deve valere per tutti i settori, in forza della delicatezza e della rilevanza delle funzioni che la normativa assegna in capo al direttore tecnico.

Il Consiglio Nazionale propende per questa seconda soluzione, in quanto il disegno e la ratio sottintese alla complessiva disciplina in materia di opere pubbliche paiono esprimere uno sfavore del Legislatore per le commistioni di ruoli e sono dirette a salvaguardare, prima di tutto, la terzietà, l'indipendenza e la professionalità del direttore tecnico, perseguendo in ogni occasione obiettivi di par condicio, effettiva concorrenzialità e assenza di conflitti di interesse tra le imprese partecipanti alle gare.

Essendo comunque la problematica – a quanto consta – originale e priva di precedenti specifici, si rende necessario un chiarimento interpretativo al fine di permettere a tutti gli operatori del settore di orientarsi correttamente, nel rispetto della legge, per assicurare uniformità di condotte e certezza del diritto.

Con la presente si richiede quindi al massimo organo tecnico consultivo dello Stato di esprimere autorevole parere sul quesito allegato, chiarendo se un ingegnere possa svolgere l'incarico di direttore tecnico in due società di ingegneria diverse.



In attesa di un cortese riscontro, si porgono i sensi della più viva stima.

CONSIDERATO

La Sezione, preliminarmente, rileva come l'art. 254 – 1° comma del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 – Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs . 163/2006 individui le funzioni del direttore tecnico di una società di ingegneria, che risultano essere quelle di “collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società”, nonché di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici; inoltre, il comma 2 del medesimo art. 254 prevede che “il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono la partecipazione a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale”.


Tanto premesso, seppure è da constatare che in nessuna norma si rinviene unicità di incarico per i Direttori Tecnici di Società di Ingegneria, la peculiarità delle funzioni ad esso demandate, come individuate dalla suesposta normativa, per la loro riservatezza, nonché per la concreta possibilità di conflitto di interesse, anche con riferimento alla definizione degli interessi strategici richiamati nell'art. 254 predetto, motiva questa Sezione a ritenere che un direttore tecnico non possa rivestire tale incarico anche in altra società di ingegneria.

Si ricorda che, ex art. 87 – comma 3 del D.P.R. 207/2010, riguardo alla Direzione Tecnica dell'esecutore dell'opera, si prevede, tra l'altro, che “ i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico”.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione all'unanimità

E' DEL PARERE

espresso nei suesposti "considerato".



**PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO**

Harvey A. J. Bennett